ItaliaOggi
03-GIU-2023
da pag. 1-23 /foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

Alluvione, tregua fiscale

Versamenti e adempimenti tributari e contributivi sospesi fino al 31 agosto, incluse ritenute e addizionali Irpef. Previsti aiuti e incentivi mirati per i settori più colpiti

Versamenti e adempimenti tributari e contributivi sospesi fino al 31 agosto, incluse ritenute e addizionali Irpef. Per godere del beneficio se si è persona fisica basterà la residenza in uno dei comuni colpiti, se si è persona giuridica, la sede legale o almeno una sede operativa. Aiuti e incentivi mirati per le categorie di contribuenti e per i settori maggiormente colpiti. Lo prevede il decreto alluvione, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Liburdi-Sironi a pag. 23

In Gazzetta Ufficiale (e già in vigore) il decreto legge che soccorre i territori colpiti

Alluvione, fisco fermo ai box

Stop ad ampio raggio. Bastano residenza o sede legale

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Sospensioni di versamenti e adempimenti tributari e contributivi ad ampio raggio per coloro che sono ubicate nelle zone interessate dagli eventi alluvionali dello scorso maggio; aiuti e incentivi mirati per le categorie di contribuenti e per i settori maggiormente colpiti. Queste sono le direttive su cui si sviluppa il decreto legge "alluvioni" (dl 61 dell'1/6/2023), in *G.U.* 127 dell'1/6/2023 e in vigore da ieri (altro servizio a pag. 25).

L'ambito soggettivo. Laddove non vengano specificati ulteriori e più stringenti requisiti per l'accesso all'agevolazione o a un beneficio, basta che il soggetto sia ubicato in uno dei territori dell'elenco allegato 1, indipendentemente dalla veste giuridica o dall'attività svolta: quindi per le persone fisiche conterà la residenza, mentre per gli altri soggetti è necessario avere almeno la sede legale oppure la sede operativa. Si ritiene, anche se il decreto non ne fa espressa menzione, che per le entità diverse dalle persone fisiche, sede legale e sede operativa operino quali requisiti alternativi, così come nel caso di pluralità di sedi operative, sia sufficiente (per l'accesso alle misure del decreto, se non indicato differentemente) avere almeno una sede operativa in uno dei territori dell'allegato.

La sospensione dei versamenti. A questi soggetti viene concessa la sospensione del termine per i versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023. Essa include anche i versamenti per le ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati, le addizionali regionali e comunali Irpef, i versamenti per i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti saranno effettuati, senza interessi e sanzioni, in unica data entro il 20 novembre 2023. Analoga sospensione è prevista per i pagamenti (anche di carattere non tributario) di cartelle nonché per gli avvisi di accertamento emessi da Entrate e Dogane, per gli atti di riscossione dell'Inps, per le ingiunzioni. Per questi atti, i termini sospesi riprendono a decorrere in maniera ordinaria alla scadenza della sospensione medesima.

La sospensione degli adempimenti. Sono inoltre oggetto di sospensione gli adempimenti di carattere tributario, contributivo, previdenziale e assistenziale che hanno ordinaria scadenza nel periodo 1° maggio-31 agosto 2023. Questa sospensione si estende agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso e amministrazioni pubbliche a cui sono tenuti sia i datori di lavoro, che professionisti, consulenti e caf i quali abbiano sede o comunque operino in uno dei territori indicati nell'allegato al decreto.

La sospensione delle notifiche e degli atti. Per i soggetti interessati, trova applicazione la disposizione relativa alla sospensione delle notifiche degli atti e degli adempimenti anche processuali prevista dall'art. 12 del dlgs 159/2015, che si estende anche agli atti degli enti territoriali. Questa previsione è poi rafforzata dall'art. 4 del decreto in cui si prevede (per il periodo 1.5-31.8 del 2023) la sospensione di tutti i termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi comunque denominati pendenti alla data del 1° maggio o iniziati successivamente, estendendo tale previsione anche agli atti emessi dai comuni.

La sospensione dei termini per la giustizia tributaria. Anche questo comparto è interessato (art. 3) dalla disposizione qui esaminata con una sospensione che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023: tale misura ricomprende anche gli atti introduttivi, così come i termini di impugnazione in cui almeno una delle due parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o comunque aveva se-

Superficie 160 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

03-GIU-2023
da pag. 1-23 /foglio 2 / 2

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

de in uno dei territori dell'allegato al decreto. Questa disposizione trova altresì applicazione nei casi in cui uno dei difensori ha residenza o studio nei territori in elenco, con la sola condizione che la nomina a difensore sia avvenuta antecedentemente rispetto al 1° maggio. Inoltre se il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, lo stesso risulta differito al termine della sospensione medesima, mentre per le udienze fissate nel periodo di "fermo" è possibile ottenere il rinvio dopo il 31.8, purché la parte residente, domiciliate o che ah sede nei territori dell'allegato proponga, in qualsiasi forma, istanza in tal senso: tale richiesta potrà essere avanzata dal difensore o dallo studio ubicato nelle medesime aree, purché nominato in data anteriore rispetto al 1° maggio.

Tregua fiscale, superbonus e bollette. La sospensione dei termini trova anche applicazione per i provvedimenti della c.d. "tregua fiscale" laddove i termini per accedere alla stessa spirassero nel periodo maggio-agosto 2023, mentre per le unità immobiliari locate nei territori dell'allegato 1, la detrazione 110% trova un'estensione per le spese sostenute fino al 31.12.2023. Anche il pagamento delle utenze è oggetto di sospensione temporanea per un periodo non superiore a 6 mesi i cui termini e condizioni verranno definiti con provvedimento della competente autorità.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674